



49652/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

SU

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/11/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. RENATO GRILLO
Dott. ENRICO MANZON
Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Dott. ENRICO MENGONI

- Presidente - ORDINANZA
N. 3743/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 19763/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CAVALLO FRANCESCO N. IL 11/11/1940

avverso la sentenza n. 1764/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/01/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Ciro Angelilli's*
che ha concluso per *il rifiuto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 9 gennaio 2015 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2014 con la quale CAVALLO Francesco, imputato del reato di violazione della legge urbanistica (art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/01 era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 30.000,00 di ammenda oltre alla demolizione delle opere abusive. In particolare si trattava della realizzazione, in difformità della concessione edilizia e successiva variante precedentemente rilasciata, di opere di completamento di quelle già esistenti al rustico, interessanti il piano primo e secondo di un edificio preesistente, concretizzatesi nella costruzione di otto unità abitative, anziché sei come previsto nel progetto, nonché nell'ampliamento di un appartamento sito al terzo piano, nella edificazione di un porticato e nella modifica della disposizione dei box,

1.2 Per l'annullamento di detta sentenza ricorre il nominato CAVALLO Francesco a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi. Con il primo lamenta l'inosservanza della norma penale in riferimento agli artt. 157 e 159 cod. pen.: osserva, in particolare, la difesa che nel corso del processo di primo grado il difensore, a seguito della avvenuta presentazione da parte del CAVALLO di una istanza al Comune di Carovigno volta ad ottenere la concessione in sanatoria (istanza presentata in data 8 maggio 2009), aveva avanzato richiesta di sospensione del processo che il primo giudice aveva accolto, rinviandolo dal 7 giugno 2012 al 29 gennaio 2014, in attesa della definizione del procedimento amministrativo inteso ad ottenere il rilascio della concessione in sanatoria, poi non rilasciata. Rileva che la Corte di merito aveva tenuto conto del detto periodo di sospensione nella sua interezza escludendo così l'intervenuta prescrizione del reato come invece sollecitato dalla difesa. A tale riguardo il ricorrente si duole del fatto che di tale sospensione né il primo giudice, né il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto in quanto all'atto della richiesta di sospensione del processo 7 giugno 2012, il termine di legge previsto il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 36 della L. 47/85 (oggi art. 45 del D.P.R. 380/01) era ormai scaduto sicchè, a tutto voler concedere, la Corte di merito avrebbe potuto tenere conto, in ordine alla sospensione, del termine massimo di 120 che non avrebbe comunque impedito la invocata declaratoria di prescrizione. Osserva poi che non essendo stata accertata la condonabilità astratta dell'opera, anche sotto tale profilo non poteva tenersi in alcun conto il periodo di sospensione come calcolato dal giudice distrettuale, con conseguente refluenza sulla prescrizione del reato e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice avesse, o meno, negato la sospensione del processo in relazione alla pendenza del condono edilizio.

1.3 Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale e difetto di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, in quanto le condotte contestate in modo analitico nel capo di imputazione non rientravano nel concetto di opere edilizie di

completamento suscettibili del rilascio di concessione edilizia, ma interventi di minore entità non rientranti nel concetto di ristrutturazione. Quanto alla realizzazione del porticato, esso doveva ritenersi sottratto al regime concessorio trattandosi di pertinenza. Osserva inoltre la difesa che, essendo rimasti inalterati la sagoma, il volume e la superficie complessivi dell'edificio oggetto di intervento, non sussisteva alcuna violazione della legge urbanistica nei termini ritenuti dalla Corte territoriale, in quanto le varie modifiche avvenute all'interno della costruzione interessavano una diversa disposizione dei locali adibiti ad unità abitativa ovvero a box, senza alcuna trasformazione urbanistica idonea ad incidere sul cd. "carico urbanistico".

1.4 Con il terzo motivo la difesa, ricollegandosi alle deduzioni formulate in seno al motivo precedente, lamenta l'inosservanza di legge (in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione in punto di travisamento della prova con riferimento alla errata ed incongrua valutazione dei dati probatori utilizzati per la conferma del giudizio di responsabilità a carico del CAVALLO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione preliminare rimessa alla valutazione del Collegio concerne l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancata declaratoria della prescrizione da parte del giudice di appello ed erroneo computo del periodo di sospensione del processo intercorso tra il 7 giugno 2012 e il 29 gennaio 2014. Si tratta di un tema la cui definizione appare sostanzialmente prioritaria nel senso che, se fondato il rilievo difensivo, il reato contestato sarebbe dovuto essere dichiarato prescritto dal giudice di appello, essendo maturata la prescrizione prima della sentenza di secondo grado.

2. Il tema *de quo* in tanto va ritenuto prioritario, in quanto non emergevano, né emergono situazioni tali da far ritenere evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto ovvero la sua non attribuibilità all'imputato. E' incontrovertibile, infatti, che le opere realizzate dall'imputato quale titolare della ditta acquirente dell'immobile ed interessata in veste di committente, ai descritti interventi edilizi, richiedevano, per la loro ampiezza e consistenza (incidendo le stesse sul carico urbanistico come si deduce dal fatto che erano stati ricavati appartamenti in più rispetto a quelli previsti ed ampliato anche un terzo piano con realizzazione di ulteriore unità abitativa estesa 135 mq. rispetto a quella originariamente prevista pari a mq. 27 circa) una possibile ipotesi di ristrutturazione edilizia, abbinabile al permesso di costruire.

3. Sempre preliminarmente, è da escludere che il ricorso, nei termini in cui risulta formulato il secondo motivo, risulti manifestamente infondato in quanto, indipendentemente dal rilievo riguardante la edificazione in ampliamento del terzo piano dell'edificio con realizzazione di una unità abitativa di superficie di gran lunga maggiore rispetto a quella assentita (ed esistente) – circostanza che pacificamente richiede il rilascio del permesso di

costruire – gli interventi edilizi effettuati nei sottostanti piani primo e secondo avevano comportato, sì la realizzazione di otto appartamenti anziché dei sei previsti dalla precedente concessione, ma senza incidere né sulla sagoma complessiva, né sui volumi dell'intero edificio, né sulla sua superficie totale, né sull'altezza. Ne consegue che, in assenza di variazioni di tali dati, quanto meno alcune delle opere eseguite ai piani primo e secondo sarebbero potute rientrare nel novero delle opere eseguibili con SCIA in applicazione dell'art. 30 del D.L. 69/13 convertito con modificazioni nella L. 98 del 2013 (cd. "Decreto del fare") intervenuto per snellire la procedura degli interventi di ristrutturazione edilizia. Anche se la tesi esposta dalla difesa dell'appellante è stata disattesa – avendo ritenuto la Corte territoriale che si trattasse di interventi di ristrutturazione cd. "pesante" – perchè contraria ai precetti di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/01 (sul punto v. Sez. 3[^] 6.11.2014 n. 49221, PMT e altro, Rv. 261216, sulla differenza concettuale tra ristrutturazione edilizia ed intervento conservativo), non può qualificarsi palesemente inconsistente detta tesi riproposta con l'odierno ricorso nella parte concernente la non necessità del preventivo permesso di costruire, quanto meno in riferimento agli appartamenti in più del primo e secondo piano ed ad altri interventi di minore entità.

4. Tanto doverosamente precisato, e ritornando alla questione prospettata con il primo motivo di ricorso, la difesa, a sostegno della propria tesi richiama la sentenza di questa Sezione n. 40434 del 13 luglio 2006, Gambino (non massimata sul punto) nella quale è stato affermato il principio secondo il quale non è possibile tenere conto delle sospensioni disposte ai sensi dell'art. 44 della Legge fondamentale urbanistica n. 47/85 in applicazione della *regula juris* fissata dalle S.U. con la sentenza 24.11.1999 n. 22, Sadini, Rv. 214792.

4.1 Con tale ultima decisione le S.U. avevano affermato, che nel caso in cui non ricorrano i presupposti temporali per il condono edilizio (si trattava del cd. "mini condono" previsto dalla L. 724/94) non solo non può essere applicata la sanatoria ma *"neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente"*.

4.2 La fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite riguardava ipotesi speciali riferite ai reati edilizi indicati negli artt. 38 comma 2° della L. 47/85 e 39 comma 7° della L. 724/94, riguardanti fatti commessi entro il 31.12.93 e fatti in corso dopo tale data, in ordine ai quali, indipendentemente dall'effettiva sospensione disposta con provvedimento del giudice, si sarebbero dovute applicare la sospensione c.d. "automatica" prevista dall'art. 44 L. 47/85, ("quantificata" da S.U. 3.12.1996 n° 1283, Sellitto in complessivi giorni 223 o periodo minore se la pendenza del procedimento era intervenuta dopo il 27.7.94), ed ancora, l'ulteriore sospensione, c.d. "obbligatoria", prevista dall'art. 38 della stessa legge, in relazione all'art. 39 della L. 724/94. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto insorto rispetto ad altro orientamento (Sez. 3[^] 5.8.99 n. 2888, Scutto ed altro) secondo il quale la sospensione non è in alcun caso applicabile ai procedimenti concernenti reati che, dalla contestazione o dagli

atti, risultino proseguiti dopo il 1.12.93, hanno ritenuto di condividere quest'ultimo indirizzo, affermando poi il principio di cui alla massima sopra ricordata e specificando che la sospensione del procedimento penale è una norma di "favore" unicamente finalizzata a consentire all'imputato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ottenere la sanatoria amministrativa e l'estinzione dei reati per oblazione, "benefici" come sopra detto categoricamente esclusi per le costruzioni ultimate dopo il 31.12.93.

4.3 Con la richiamata sentenza Gambino n. 40434/06, questa Sezione, sulla base delle superiori considerazioni annullava senza rinvio della sentenza del Tribunale a seguito di intervenuta prescrizione in relazione al solo reato sismico di cui agli artt. 17, 18 e 20 della L. 64/74 (oggi artt. 93, 94, 95 D.P.R. 380/01), ferma invece rimanendo la condanna per il reato urbanistico propriamente detto previsto dall'art. 163 della L. 490/99, trattandosi di violazione edilizia commessa in zona vincolata ed insuscettibile, pertanto, di usufruire del condono edilizio.

4.4 Detto orientamento - in forza del quale una eventuale sospensione del processo concessa senza che ricorrano le condizioni per l'ottenimento della concessione in sanatoria ex artt. 44 della L. 47/85 ovvero del condono edilizio ex art. 32 della L. 269/03, deve considerarsi *tamquam non esset* con conseguente maturazione del termine prescrizione dopo la scadenza del termine massimo quinquennale ex art. 157 cod. pen. (salve eventuali sospensioni disposte per altra causa) - ha trovato ulteriori applicazioni in altre pronunce di questa Sezione, quali, tra le tante, la n. 563 del 17 novembre 2005, Martinico, Rv. 233011, secondo cui la sospensione per reati edilizi prevista dall'art. 44 della L. 47/85 in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 32 del D.L. 260/03 convertito nella L. 326/03, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che la eventuale (come nel caso era avvenuto) sospensione disposta dal Giudice di appello deve considerarsi inesistente con le ovvie ricadute in tema di computo dei termini di prescrizione del reato. Su questo stesso filone interpretativo si colloca altra pronuncia di questa Sezione n. 9670 del 26.1.2011, Rizzo ed altro, Rv. 949606 con la quale è stato ribadito il principio della inapplicabilità della sospensione del processo ex art. 159 cod. pen. in tema di reati edilizi laddove si verta nella ipotesi di opere edilizie non condonabili.

4.5 Sulla scorta di tale interpretazione si è così ritenuto che la sospensione del processo in pendenza di procedimento di sanatoria disposta d'ufficio non può oltrepassare il termine di sessanta giorni, termine di durata massima del relativo del procedimento, alla scadenza del quale si perfeziona il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Come corollario di tale affermazione si è sostenuto che gli ulteriori rinvii del procedimento devono essere ritenuti irrilevanti ai fini della sospensione della prescrizione, a meno che non siano stati disposti sulla base di apposita richiesta difensiva: ciò perché trova applicazione il disposto di cui al richiamato art. 159 c.p., n. 3), nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, a norma del quale il corso della prescrizione rimane sospeso nella ipotesi di sospensione del procedimento o del

processo penale su richiesta dell'imputato o del suo difensore. Si tratta, secondo quanto si desume dal tenore letterale della stessa disposizione e secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3[^], 27.4.2011, n. 45968, Rv. 251629; idem, 6.6.2012, n. 28166) di una sospensione del corso della prescrizione che ha la stessa durata della sospensione del processo, a differenza della sospensione per impedimento delle parte dei difensori che può essere, invece, computata per un massimo di sessanta giorni. Il previgente art. 159 cod. pen. non includeva tra le cause di sospensione la richiesta dell'imputato o del difensore, limitandosi a disporre sul punto che *"Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"*. E proprio in considerazione della previgente formulazione di tale disposizione questa Corte ha affermato quei principi sopra enunciati in tema di irrilevanza dell'eventuale periodo di sospensione da considerare *tamquam non esset* ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.

4.6 Tale regola interpretativa applicata anche alla sanatoria di cui al richiamato art. 36 del D.P.R. n. 380/01, ha fatto sì che si affermasse il principio che il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa (Sez. Fer., 9.8.2013 n. 34938, Rv. 256714). Si è infatti rilevato che la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, già prevista dagli artt. 13 e 22 della Legge fondamentale urbanistica n. 47/85 (oggi sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380/901), è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, la quale, consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta, si intende esaurita per silenzio rifiuto (ex multis, sez. 3[^], 18 febbraio 2004, n. 16706, rv. 227960). A tale considerazione si è fatto conseguire che il rinvio del dibattimento nel processo per reato edilizio, determinato esclusivamente dalla prospettata pendenza di richiesta di permesso in sanatoria, non determina la sospensione del termine di prescrizione del reato, laddove il procedimento in sanatoria risulti già definito con il silenzio-rifiuto del competente ufficio comunale protrattosi per sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con la stessa pronuncia n. 34938/2013 si è inoltre affermato che, pur considerando la diversità esistente tra l'istituto della sospensione del corso della prescrizione nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), su richiesta di mero rinvio dell'imputato o del suo difensore, da un lato, e la sospensione dell'azione penale fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria edilizia, se il differimento dell'udienza disposto dal giudice penale viene giustificato con esclusivo riferimento alla



pendenza del procedimento amministrativo di sanatoria, esso non può prescindere dal termine massimo di sessanta giorni per la definizione di quest'ultimo.

5. A tale orientamento si contrappone, però, altro indirizzo di recente affermatosi in questa Sezione che ritiene ammissibile la sospensione del processo nel caso di intervenuta presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 13 e 22 della L. 47/85 (oggi artt. 36 e 45 del D.P.R. 380/01) laddove non seguita da provvedimento positivo della P.A., ritenendo applicabile in simili ipotesi il disposto di cui all'art. 159 comma 1° n. 3 del cod. pen. che prevede la sospensione della prescrizione ad istanza di parte (*recte* del difensore) ricollegando detta istanza alla necessità di attendere il rilascio del provvedimento autorizzatorio (Sez. 3[^] 28.5.2014 n. 41349, Zappalorti ed altro, Rv. 260753)

5.1 Con tale decisione è stato, in particolare, affermato, sulla scorta, peraltro, di quanto già sottolineato da questa Corte a Sezioni Unite (S.U. 28.11.2001, n. 1021) in riferimento alla disciplina della prescrizione e con argomentazione "*perspicuamente capace di anticipare l'assetto successivamente dato all'art. 159 dal legislatore del 2005 attraverso l'enucleazione delle specifiche ipotesi ivi collocate*" che il processo penale "*vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali*" Quale corollario di tale postulato è stato osservato che le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e debbono conseguentemente assumersi gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri. Tale responsabilità comporta, dunque, l'incongruità di una interpretazione della norma che consenta alla stessa parte che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della udienza, pur in mancanza dei presupposti legittimanti, di lamentare la correlata considerazione della sospensione della prescrizione derivante proprio da tale rinvio. E ciò in particolare, come già anticipato, laddove, appunto, la sospensione sia adottata in vista delle esigenze della parte istante (v. in proposito anche Sez. 3[^], 8.5.2013, n. 26409, C.B. Rv. 255579, non massimata sul punto in cui la questione riguardante la sospensione del processo in tema di reati edilizi oggetto di richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 è stato affrontato incidentalmente).

5.2 Coerentemente con tale ragionamento si è ritenuto di concludere che il provvedimento di rinvio del processo per esigenze proprie della parte richiedente dà luogo, in ogni caso, a sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 c.p., indipendentemente dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, con l'ovvia esclusione del caso in cui tali ragioni consistano nell'impedimento della parte o del difensore, unico caso nel quale l'art. 159, n. 3), limita – come in precedenza accennato – la sospensione della prescrizione ad un massimo di 60 giorni. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il rinvio della trattazione in pendenza di sanatoria e oltre il sessantesimo giorno dall'avvio del relativo procedimento amministrativo sia disposto d'ufficio dal giudice, in mancanza di

richiesta di parte; in tal caso, infatti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui al richiamato art. 159, la sospensione della prescrizione non si verifica per carenza dei presupposti di legge (v. Sez. 5[^] 24.9.2008 n. 43372, Pietroleonardo, Rv. 242187).

6. La ricostruzione normativa dell'istituto della sanatoria edilizia (più propriamente intesa come "accertamento di conformità") appare in questo senso utile al fine di meglio comprendere i termini del problema prospettato dalla difesa del ricorrente.

7. In riferimento alle ipotesi di sanatoria ex artt. 44 e 38 della L. 47/85, si è precedentemente osservato che si parla di sospensione del processo cd. "automatica" (art. 44) ed "obbligatoria" (art. 38).

7.1 La prima di tali figure viene, dalla giurisprudenza di questa Corte, ritenuta funzionale al raggiungimento di finalità pubbliche consistenti nel consentire all'interessato di presentare la domanda di condono ed evitare nel frattempo un'eventuale dispersione di attività giudiziaria in ossequio al principio di economia processuale (così ad es., Sez. 3[^] 14.10.1996 n. 1296, Bruni Rv. 206159; idem 21.1.1997 n. 1970, Barrile, Rv. 206946).

7.2 La seconda figura è invece ispirata a ragioni soggettive e personali del singolo mirando essa a non vanificare l'intrapresa procedura amministrativa di sanatoria e di versamento dell'oblazione in vista della estinzione del reato (così Sez. 3[^] 7.9.1995 n. 9479 Valente e altro, Rv. 203540).

7.3 Quanto, poi, al termine in cui il processo, nelle ipotesi come sopra indicate, possa rimanere sospeso, una volta verificata astrattamente, da parte del giudice, la condonabilità dell'opera (operazione, questa, necessaria – così, tra le tante, Sez. 3[^] 27.2.2007 n. 8067, S.U. Sadini, cit.), questo, decorrente dalla momento di cessazione della cd. "sospensione automatica", avrà termine al momento in cui l'Autorità amministrativa si pronuncerà sulla condonabilità dell'opera, ovvero allo spirare dei trentasei mesi di cui all'art. 32 comma 36 della L. 326/03.

8. Diversa, come precedentemente fatto cenno, la procedura prevista per la sospensione conseguente alla domanda di accertamento di conformità di cui all'art. 13 della L. 47/85 (oggi, art. 36 del D.P.R. 380/01). In forza di tale disposizione è previsto al 1° comma che *"In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"*. La stessa norma prevede al comma 3 tempi contingentati per il rilascio del permesso di costruire rispetto alla data di presentazione della istanza del privato, disponendo che *"Sulla richiesta di permesso in*

sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".

8.1 Poichè si ritiene che, una volta presentata da parte del privato la richiesta di concessione in sanatoria, è previsto un termine massimo di sessanta giorni perché la P.A. provveda sulla istanza, trascorso il quale la domanda si intende rigettata, si è affermato che l'eventuale richiesta di sospensione del processo penale per effetto della intervenuta proposizione di una domanda di sanatoria edilizia non potrebbe in linea di principio superare i giorni sessanta che rientrano nel computo del termine di prescrizione, in quanto si tratta di un periodo temporale cd. "minimo" previsto per legge necessario per potere provvedere sulla istanza sia in senso positivo (nel qual caso si verificherebbe l'estinzione del reato urbanistico a norma dell'art. 45 (già art. 22 della L. 47/85) del D.P.R. 380/01), ovvero in senso negativo (nel qual caso, però, il decorso del termine di sessanta giorni non può considerarsi *tamquam non esset* perché obbligatoriamente previsto per tutte le parti interessate (imputato compreso) al fine di consentire un esito della procedura amministrativa in un senso o nell'altro (v. Sez. 3[^] 41349/14 cit.)

8.2 Peraltro accade non infrequentemente nella prassi, anche in conseguenza delle difficoltà in cui opera la pubblica amministrazione sul fronte dell'edilizia e comunque per il concorso di altre ragioni imperscrutabili che non appare necessario menzionare in questa sede, che i tempi indicati dal legislatore come ragionevolmente necessari per l'ottenimento del risultato (positivo o negativo che sia), si estendano a dismisura fino a coprire periodi temporali particolarmente lunghi con inevitabile dispendio di risorse, poi neutralizzate dall'esito negativo della domanda di sanatoria: e non di rado si verifica che il rilascio della concessione in sanatoria avvenga oltre i tempi di definizione del processo con autorità di *res judicata*, con la conseguenza di una sospensione del processo *sine die* che determinerà, visto il mancato rilascio della concessione in sanatoria, la certa condanna dell'imputato.

8.3 In aggiunta a tali considerazioni va osservato – come già rimarcato – che l'eventuale mancato computo del periodo di sospensione derivante dal rigetto della domanda di sanatoria, nel caso in cui si dovesse concludere per la irrilevanza della sospensione in pendenza del rilascio della concessione in sanatoria, porrebbe l'imputato che abbia avanzato istanza di sospensione nella invidiabile, ma inaccettabile, posizione di colui che, consapevole della inaccogliabilità della istanza di sanatoria, si avvalga deliberatamente della opportunità di richiedere reiteratamente rinvii del processo in attesa dell'eventuale accoglimento della istanza amministrativa, per poi fruire, una volta verificata la impossibilità dell'ottenimento della sanatoria, della prescrizione nel frattempo maturata e per la quale nessuna sospensione del processo era possibile in assenza dei presupposti di legge.

8.4 In altri termini l'imputato, certo di non poter ottenere il permesso di costruire in sanatoria, presenta, comunque, una istanza ex art. 36 del D.P.R. 380/01, confidando nei tempi

lungi per l'istruzione della pratica e coevamente insta in sede penale per rinvii sequenziali del processo in attesa dell'ottenimento (che sa impossibile) della sanatoria, per poi ottenere un risultato penale a lui favorevole derivante dal mancato computo del periodo di sospensione del processo conseguente alla carenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria.

9. Nel caso oggi all'esame del Collegio la situazione prospettata dalla difesa del ricorrente è, come accennato, diversa rispetto ai casi oggetto delle pronunce di questa Corte Suprema precedentemente menzionate ed assimilabile a quello esaminato da questa sezione con la ricordata sentenza n. 41349/14 (cui si aggiunge la menzionata sentenza n. 26409/13 non massimata sul punto) in quanto la sospensione disposta dal giudice di primo grado attiene ad una precedente domanda di rilascio della concessione in sanatoria inoltrata ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 (oggi art. 36 del D.P.R. 380/01), conseguente all'accertamento di conformità, successivamente non accolta (come emerge dal testo della sentenza impugnata - pag. 5).

9.1 In questo caso non si tratta quindi né di sospensione "automatica" (ex art. 44 L. 47/85), né di sospensione obbligatoria (ex art. 38 della medesima legge), ma di sospensione disciplinata dall'art. 22 della L. 47/85, sottratta al regime previsto dall'art. 39 della L. 724/94: in forza di tale disposizione l'azione penale rimane sospesa fino all'esaurimento dell'iter per l'ottenimento della sanatoria.

9.2 Ne consegue che nel caso di richiesta da parte dell'imputato del rilascio di una concessione in sanatoria previo accertamento di conformità, il giudice può accogliere (o anche disporre di ufficio) la domanda di sospensione inizialmente per un tempo non superiore a sessanta giorni (termine entro il quale l'autorità amministrativa deve provvedere sull'istanza e che se trascorso senza nessun provvedimento fa intendere rigettata la richiesta), superato il quale, le eventuali ulteriori istanze di rinvio richieste dall'imputato in attesa della definizione dell'iter amministrativo dovrebbero essere respinte. Ma ove disposte, esse dovrebbero rientrare nel novero della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. per effetto di una istanza avanzata dall'imputato o dal difensore.

9.3 Diverso, quindi, il criterio informatore cui si ispira la sospensione del processo in materia di reati urbanistici, la quale - per i casi regolati dagli artt. 38 e 44 della L. 47/85 e dall'art. 39 della L. 724/94 e per quelli regolamentati dall'art. 32 della L. 326/03 (assimilabile a quelli previsti dal menzionato art. 39) - in tanto potrà essere applicata in quanto l'opera edilizia risulti astrattamente sanabile o condonabile, previa valutazione preventiva da parte del giudice, ovvero *ex post* (nel qual caso, una volta accertato da parte del giudice, nel corso del processo di merito, che il rilascio della concessione edilizia è stato negato o non poteva essere disposto, considererà *tamquam non esset* la sospensione *medio tempore* disposta, con inevitabile refluenza sul corso della prescrizione).

9.4 Nel caso, invece, ricadente sotto il paradigma dell'art. 13 della L. 47/85, trattandosi di sospensione del processo accordata su richiesta dell'imputato, anche laddove la domanda

amministrativa non dovesse essere accolta in esito all'*iter* della procedura azionata dal privato, la sospensione del processo penale opererebbe sempre e di essa si deve tenere conto ai fini del computo del termine prescrizione, proprio perché conseguente ad una istanza difensiva che prescinde dal giudizio preventivo da parte del giudice sulla assentibilità dell'opera.

10. Se così è, si profila un contrasto interpretativo sulla estensibilità anche alla disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della L. 47/85 (oggi artt. 36 e 45 del D.P.R. 380/01) delle regole riguardanti gli effetti della sospensione del processo sulla prescrizione laddove si verta in ipotesi disciplinate degli artt. 44 e 38 della L. 47/85 ovvero dagli artt. 39 della L. 724/94 e 32 della L. 326/03, nel senso che la regola generale secondo la quale in caso di inaccogliabilità della sanatoria non *può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente*", varrebbe anche per quei casi nei quali le istanze di rinvio presentate dall'imputato (o dal difensore) rivolte ad ottenere la sospensione del processo in attesa del rilascio del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 (oggi 36 D.P.R. 380/01), siano state accolte dal giudice, laddove invece, dovrebbe trovare applicazione in tale ultima ipotesi il disposto di cui all'art. 159 comma 1 par. 3) del cod. pen. che ancora la sospensione del processo ad apposita istanza difensiva.


11. Sulla base delle considerazioni sin qui espresse appare quindi necessario un intervento risolutore della Suprema Corte nella sua espressione più autorevole al fine di indicare se il periodo di sospensione per reati edilizi, disposta dal giudice a seguito di presentazione della istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 (oggi art. 36 del D.P.R. 380/01) per opere originariamente o successivamente non assentibili sia assoggettato, o meno, all'identico regime previsto per le sospensioni disposte dal giudice in relazione ad istanze avanzate dal privato in via amministrativa dirette ad ottenere la sanatoria ex art. 44 della L. 47/85, ovvero ex art. 38 della stessa legge, ovvero ancora in relazione ad istanze avanzate ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94 ovvero ai sensi dell'art. 32 del D.L. 269/03, convertito nella L. 326/03, per opere originariamente o successivamente non condonabili. In particolare si chiede di verificare se il periodo di sospensione disposto dal giudice nelle ipotesi di presentazione di istanza per la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 debba, o meno, essere considerato in tutto o in parte ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio, e se, in caso di successive istanze di rinvio del processo dinanzi al giudice penale ed all'esito negativo della domanda amministrativa di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, si applichino, o meno, le disposizioni previste dall'art. 159 comma 1° par. 3) del codice penale per effetto di richieste di rinvio su istanze del privato.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del ricorso di cui in premessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo


Il Presidente

Saverio Felice Mannino

